

# TI\_GERICHTE 90.2009.43 vom 3. Februar 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-02-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_90.2009.43](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2009.43)

FR: TI\_GERICHTE 90.2009.43 du 3 février 2010

IT: TI\_GERICHTE 90.2009.43 del 3 febbraio 2010

## Regeste

Violazione del diritto di essere sentito; impossibilità di una sanatoria da parte del Tribunale

## Erwägungen

### E. 4

vCost. - il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione sia presa a suo sfavore, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii; RDAT II-2003 n. 53 consid. 5.2, I-2000 n. 42 consid. 2b, pure con rinvii). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale; la sua violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii). La giurisprudenza ammette la possibilità di sanare il vizio nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame di quella decidente (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3 con rinvii). La sanatoria deve tuttavia rimanere l'eccezione, segnatamente in presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con rinvii). Una riparazione entra inoltre in linea di considerazione solo se la persona interessata non subisca un pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3 con rinvii). In nessun caso, comunque, può essere ammesso che l'autorità pervenga, attraverso una violazione del diritto di essere sentito, ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo corretto (sentenza del Tribunale federale 8C\_321/2009 del 9 settembre 2009, consid. 2.6.1) . 3.3. In concreto il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di \_\_\_\_\_, che contestavano le possibilità di costruire sul mapp. 856, di loro proprietà, ma soprattutto sul mapp. 857, di proprietà della qui insorgente, previste dalla variante predisposta dal comune, senza preventivamente offrire a quest'ultima la possibilità di prendere posizione sul ricorso dei vicini e, se del caso, partecipare all'istruttoria. Agendo in tal modo il Governo ha indubabilmente violato il diritto di essere sentita della ricorrente. 3.4. La lesione in oggetto non può essere sanata, nel caso di specie, grazie al ricorso inoltrato da RI 1 dinanzi al Tribunale. In effetti, a prescindere dal fatto che una sanatoria trasformerebbe l'eccezione in regola, nella fattispecie il Tribunale non fruisce di pieno potere cognitivo, poiché non interviene come unica autorità di ricorso a livello cantonale (cfr. consid. 2.2. che precede). Una sanatoria avrebbe eventualmente potuto intervenire, sempre a titolo eccezionale, solo nell'ipotesi in cui il Governo avesse disatteso la pianificazione proposta dal comune in assenza di ricorsi: in questa ipotesi il Tribunale avrebbe effettivamente funto da prima istanza di ricorso. 4. Ferme queste premesse, rilevata una lesione del diritto di essere sentita della ricorrente commessa dal Consiglio di Stato, che non può essere sanata mediante il ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo,

quest'ultimo annulla la risoluzione governativa nella misura in cui nega la sanzione al nuovo ingombro volumetrico previsto sul mapp. 857 ed il suo prolungamento sul mapp. 856, accoglie il ricorso 26 giugno 2008 di \_\_\_\_\_ e pone inoltre a carico del comune di Losone il versamento di ripetibili a favore dei ricorrenti di quella sede. 5. Il ricorso dev'essere pertanto accolto. In applicazione dell'art. 65 cpv. 2 LPamm, il Tribunale retrocede gli atti al Consiglio di Stato affinché intimi a RI 1 il ricorso 26 giugno 2008 di \_\_\_\_\_ per la presentazione di una risposta, le permetta di partecipare all'istruttoria ed infine le notifichi la decisione in merito all'approvazione (o meno) della variante relativa alla nuova pianificazione dei mapp. 856 e 857 ed all'evasione del gravame predetto. 6. La tassa di giudizio dev'essere posta a carico dei resistenti \_\_\_\_\_ (art. 28 LPamm). Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie, dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza: 1.1. la risoluzione 9 giugno 2009 (n. 2806) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del comune di Losone concernente i nuclei è annullata nella misura in cui non approva la pianificazione dei mapp. 856 e 857, accoglie il ricorso 26 giugno 2008 di \_\_\_\_\_ e pone a carico del comune di Losone fr. 400.- per ripetibili; 1.2. gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché proceda come indicato al consid. 4. 2. La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico di CO 3, in solido. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a ; ; ; . Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.